

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE**

N. 164 DEL 10/02/2022

## **OGGETTO**

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO DEL CORSO MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN "MEDICAL PHYSICS - FISICA MEDICA" - INTEGRAZIONE.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 214/22

Il Dirigente Referente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Trieste, con nota agli atti, ha chiesto di integrare la Convenzione per i tirocini degli studenti del Master di II livello in Fisica, approvata con delibera n. 1772 in data 18/11/2020, con un Accordo Integrativo “*Addendum*” adeguato al D.lgs. n. 191/2020, artt. 112 e 113;

Il Decreto sopra citato, in attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom, disciplina in materia di sicurezza e protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti individuando all’art. 7, comma 80, la figura di “lavoratore esterno”, inteso come lavoratore esposto al rischio di radiazioni ionizzanti e assimilandolo alle figure di apprendisti e studenti esercenti attività di tirocinio esposte alle radiazioni in parola;

In merito alle procedure aziendali per lo svolgimento del tirocinio in oggetto, va ricordato che le stesse sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020;

Premesso quanto sopra, si propone di approvare l’Accordo Integrativo “*Addendum*” (Allegato 1) per il tirocinio degli studenti del Master di II livello in Fisica Medica (ai sensi degli articoli 112 e 113 del Decreto legislativo n. 101/2020), confermando la durata della Convenzione tra l’Università degli Studi di Trieste e l’Azienda ULSS 8 Berica indicata nell’art. 11 della stessa”.

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare l’Accordo Integrativo “*Addendum*” alla convenzione per i tirocini degli studenti del Master di II livello in Fisica approvata con deliberazione n. 1772 in data 18/11/2020, nel testo allegato (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare la durata della Convenzione, adottata con deliberazione n. 1772 del 18.11.2020, tra l’Università degli Studi di Trieste e l’Azienda ULSS 8 Berica, così come stabilito nell’art. 11 della stessa;
3. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

4. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**Accordo integrativo  
alla Convenzione per il tirocinio degli studenti del  
Master di II livello in Fisica Medica  
(ai sensi degli articoli 112 e 113 del Decreto Legislativo 101/2020)**

Tra la Università degli Studi di Trieste, nel seguito definita “Università”, rappresentata dal Direttore *pro-tempore* del Corso di Master di II livello in Fisica Medica, Prof.ssa Renata Longo, e la Azienda U.L.S.S.8 “Berica”, nel seguito denominata “Esercente”, rappresentata dalla Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina in qualità di Direttore Generale, si conviene e stipula quanto segue, ai fini esclusivi del dettato degli articoli 112 e 113 del D.lgs. 101/2020 (nel seguito denominato “Decreto”):

**1) Premessa:**

Il presente Accordo contrattuale riguarda la frequenza fuori sede per tirocinio clinico degli studenti del Master di II livello in Fisica Medica della Università degli Studi di Trieste, nel seguito denominato “Studente”, presso strutture dell’Esercente per gli anni accademici 2021-22 e 2022-23. Il suddetto Studente risulterà durante la frequenza fuori sede esposto al rischio da radiazioni ionizzanti, ai sensi del D.lgs. 101/2020; pertanto tale condizione lo configura “lavoratore esterno” ai sensi dell’articolo 7 comma 80 del suddetto Decreto (“«lavoratore esterno»: qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell’esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone”). Il presente accordo disciplina pertanto gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli articoli 112 e 113 del Decreto e costituisce parte integrante dell’accordo convenzionale in virtù del quale la frequenza fuori sede è autorizzata.

**2) Ai sensi dell’articolo 112 l’Università di Trieste dichiara che:**

- a) è stata effettuata la valutazione preventiva del rischio radiologico per lo Studente e l’Esperto di Radioprotezione della Università ha classificato lo stesso “lavoratore esposto di categoria B” (112 1.a e 112 1.b);

- b) è stata effettuata la formazione specifica finalizzata alla radioprotezione (112.1.e);
- c) lo Studente è regolarmente sottoposto a sorveglianza medica presso il Medico Autorizzato prima dell'inizio del tirocinio clinico; il Medico Autorizzato fornisce allo studente certificazione di idoneità alla esposizione. (113.2.a);
- d) propone come vincolo di dose per lo Studente, sentito l'Esperto in Radioprotezione, i 3/10 del pertinente limite annuale di dose per la dose efficace e per la dose equivalente a ciascun organo incluso il cristallino, in ragione annua e proporzionalmente per periodi di frequenza inferiori all'anno (112.1.l);
- e) Esperto di Radioprotezione della Università per le attività oggetto del presente Accordo è la dott.ssa Anna Antonia Russo, mail [annantonia.russo@pec.it](mailto:annantonia.russo@pec.it), iscritto all'Elenco Nominativo degli Esperti di Radioprotezione con abilitazione di grado terzo e numero d'ordine 169;
- a) Medico Autorizzato della Università per le attività oggetto del presente accordo è la dott.ssa Francesca Rui, mail [francesca.rui@asugi.sanita.fvg.it](mailto:francesca.rui@asugi.sanita.fvg.it), iscritto all'Elenco Nominativo dei Medici Autorizzati con numero d'ordine 1429 e suo Sostituto è il dott. Federico Ronchese mail [federico.ronchese@asugi.sanita.fvg.it](mailto:federico.ronchese@asugi.sanita.fvg.it) iscritto all'Elenco Nominativo dei Medici Autorizzati con numero d'ordine 1729;

**3) Ai sensi dell'articolo 113 l'Esercente dichiara che:**

- a) garantirà la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi del presente Accordo;
- b) lo Studente, all'interno delle zone classificate esercite, effettuerà la seguente attività e sarà esposto al seguente rischio specifico: frequenza delle zone controllate delle unità operative di radioterapia, radiodiagnostica e medicina nucleare per attività di misura dosimetrica e controllo di qualità e misure di radioprotezione, a scopo di tirocinio, secondo il programma di tirocinio definito dal tutor e sotto la supervisione di personale fisico medico della struttura operativa di fisica sanitaria;
- c) lo Studente sarà tenuto al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza emanate presso la sede dell'esercente stesso ai sensi dell'articolo 109 comma 6.c del Decreto, che saranno messe a disposizione della Università su semplice richiesta (112.1.m);

- d) sarà fornita allo Studente, a cura dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente, adeguata formazione sui rischi specifici connessi alle attività oggetto del presente accordo (113.2.c e 113.2.d);
  - e) saranno forniti allo Studente i DPI adeguati alle attività oggetto del presente accordo, secondo le indicazioni dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente (113.2.e);
  - f) di concerto con il proprio Esperto in Radioprotezione, verificherà che la classificazione di radioprotezione dello studente sia appropriata in relazione alle dosi che lo stesso può ricevere (113.2.i);
  - g) concorda con il vincolo di dose proposto dalla Università, in relazione alle attività da svolgere (113.2.l);
  - h) provvede, per tramite dei propri Dirigenti e Preposti, alla verifica dell'impiego dei DPI e dei dispositivi di misurazione assegnati (113.2.e e 113.2.f);
  - i) esperti in radioprotezione nominati dall'Esercente per le attività oggetto del presente accordo sono Dirigenti Fisici della ULSS 8 Berica aventi i requisiti previsti dalla normativa di settore;
- 4) Università ed Esercente congiuntamente concordano che:**
- a) i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale saranno forniti allo Studente dal servizio di dosimetria dell'Esercente (112.1.h, 113.2.f);
  - b) l'Esercente si impegna a far effettuare la valutazione della dose al proprio Esperto in Radioprotezione ed a trasmettere, all'Esperto in Radioprotezione della Università, il riepilogo delle dosi assorbite, con frequenza almeno semestrale e comunque al termine della frequenza dello Studente presso le proprie strutture (113.2.h); si impegna altresì ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose (113.2.g);

- c) qualora le informazioni fornite nell'ambito del presente accordo contrattuale debbano essere integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione, Università ed Esercente provvederanno tempestivamente a scambiarsi le pertinenti informazioni (112.1.n, 113.3.a); in particolare l'Università informerà immediatamente l'Esercente nel caso di non idoneità alla attività con esposizione a rischio radiologico manifestatasi in data successiva alla firma del presente accordo;
- d) per quanto riguarda la disciplina generale di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i., inclusi potenziali rischi di interferenza e aggiornamento del DUVRI, si rimanda all'accordo convenzionale in virtù del quale viene svolto il tirocinio (113.3.a, 113.3.b, 112.1.n);
- e) lo studente dovrà attenersi ai protocolli redatti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV -2/ COVID 19 negli ambienti di lavoro;
- f) lo studente prima dell'inizio del tirocinio dovrà prendere visione dei seguenti documenti reperibili nel sito aziendale dell'ULSS 8 "Berica" ([www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)):
- Codice di comportamento;
  - Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) dell'Azienda;
  - Regolamento sulla privacy;
  - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
  - CCNL di settore e Regolamenti interni Aziendali, tra cui il Regolamento Aziendale per le frequenze ai fini formativi adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1992 del 16.12.2020;
  - Modello per la richiesta di frequenza di tirocinio che dovrà essere compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da Regolamento Aziendale ai fini formativi sopra citato.

Il presente Atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Bollo assolto ai sensi del DM 23.01.2004. Le relative spese sono sostenute dal Dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste.

Per l'Università degli Studi di Trieste  
Dipartimento di Fisica  
Il Direttore del Master in Fisica Medica  
Prof.ssa Renata Longo  
*[Firmato digitalmente]*

Per l'Azienda U.L.S.S. 8 "Berica"  
Il Direttore Generale  
Dott. ssa Maria Giuseppina Bonavina  
*[Firmato digitalmente]*